

# Impianto di produzione di energia da biomassa e biogas alimentato con produzioni agricole, forestali e zootecniche

T.A.R. Veneto, Sez. III 24 novembre 2016, n. 1295 - Settesoldi, pres.; Pizzi, est. - Azienda Agricola Maggiolo Roberto (avv.ti Zen e Tosato) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin) ed a.

**Ambiente - Impianto di produzione di energia da biomassa e biogas alimentato con produzioni agricole, forestali e zootecniche - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione unica - Diniego - Difetto di competenza.**

(*Omissis*)

FATTO

L'Azienda Agricola Maggiolo Roberto, operante nel settore dell'allevamento di galline ovaiole nel Comune di Loria, ha presentato alla Regione Veneto, in data 20 marzo 2013, domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas, comprendente anche la costruzione di un impianto per la produzione del biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (pollina) e di origine aziendale.

La Regione Veneto, in qualità di Amministrazione precedente, provvedeva ad indire, ai sensi dell'art. 14-ter L.n.241/1990, la relativa Conferenza di Servizi ove venivano invitati a partecipare, tra gli altri, il Comune di Loria, la Azienda Ulss n.8 Asolo, l'Arpa Veneto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la Provincia di Treviso e la stessa Azienda Agricola Maggiolo (senza diritto di voto).

All'esito dello svolgimento della Conferenza di Servizi, articolatasi in quattro riunioni (tenutesi il 3 giugno 2013, il 18 settembre 2013, il 5 dicembre 2013 ed il 7 gennaio 2014), l'autorizzazione unica veniva negata sulla base delle seguenti motivazioni: "1) *contrasto degli interventi di progetto con quanto disposto dalla D.G.R. n.856/2012, relativamente al mancato rispetto della distanza prevista dal paragrafo 10, allegato A della citata deliberazione degli impianti di classe dimensionale 2 [...]dalle "residenze civili concentrate" (centri abitati) e non dalle "residenze civili sparse", in considerazione che nelle definizioni fornite nelle premesse all'allegato A della medesima deliberazione per "residenze civili sparse" s'intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole. Infatti, l'area posta a sud dell'impianto in argomento, nella quale sono presenti "residenze civili concentrate" è classificata, sotto il profilo urbanistico dal P.R.G. vigente e dal P.A.T. adottato in data 12/12/2012 ed approvato in data 21/12/2013, rispettivamente come "zona residenziale di tipo C1" e ambito di "edificazione diffusa".*

2) *contrasto con quanto previsto dal comma 4, articolo 104 delle Norme Tecniche del Piano di assetto del territorio del Comune di Loria [...]nonché dall'articolo 38 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. di Treviso (strumento di pianificazione sovraordinato) che espressamente prevedono, rispettivamente, <In generale sono da limitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e fortemente impattanti [...]e l'urbanizzazione diffusa> e <Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti>*" (pag.10 del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 7 gennaio 2014 – All.12 del fascicolo di parte ricorrente), successivamente comunicate alla Azienda Agricola Maggiolo Roberto con nota prot. n.02002 del 16 gennaio 2014 (All. 1 del fascicolo di parte ricorrente). Avverso la suddetta nota è insorta l'Azienda Agricola Maggiolo Roberto con ricorso articolato in undici motivi, contenente altresì domanda di risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell'art. 104, comma 4, del P.A.T., violazione del principio *tempus regit actum* per aver la Regione Veneto adottato il provvedimento di diniego basandosi su una norma (art.104, comma 4, delle Norme Tecniche del P.A.T. del Comune di Loria) non ancora entrata in vigore al momento in cui è stato deciso il diniego.

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell'art. 10-bis L.n.241/1990 e dell'Allegato A alla D.G.R. n.1391 del 19 maggio 2009, in quanto "*l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza di servizi con cui l'Autorità precedente ha espresso il diniego all'autorizzazione de qua non è stato preceduto dalla notifica alla ricorrente del c.d. preavviso di diniego ex art. 10-bis L.n.241/1990*" (pag. 18 del ricorso).

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione dell'art. 14-ter, comma 6-bis, L.n.241/1990, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione dell'operato della Conferenza di Servizi, contrasto della D.G.R. n.1391 del 19.05.2009 con la Legge n.241/1990, per aver illegittimamente la Conferenza di Servizi deciso *a priori* le posizioni prevalenti di ciascuna Amministrazione (assegnando il "peso" del voto di ognuna in percentuale) e per aver poi, ad ogni riunione, modificato la distribuzione dei "pesi specifici" alterando le percentuali previamente determinate, nonché per aver la Conferenza di Servizi assegnato un eccessivo peso al voto del Comune di Loria e per non aver dato alcun peso, nella seduta del 7 gennaio 2014, alla posizione espressa dalla Soprintendenza e

dall'A.R.P.A.V.

Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata violazione del combinato disposto di cui agli articoli 12 D.Lgs n.387/2003 e 14-ter L.n.241/1990 e violazione del D.M. 10.09.2010, in quanto il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione è stato *“adottato oltre il termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa applicabile in materia”* (pag. 26 del ricorso).

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e giuridici, falsa applicazione di legge con riferimento al concetto di *“residenze civili concentrate-centro abitato”*, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ulteriore eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, erroneità, arbitrarietà e sviamento, disparità di trattamento con riguardo all'interpretazione del concetto *“residenze civili sparse”* di cui alle tabelle 4-5 D.G.R. n.856/2012, per aver l'Amministrazione erroneamente ritenuto che *“nella zona posta a sud dell'allevamento siano presenti <residenze civili concentrate>”* (pag. 32 del ricorso), con conseguente erronea applicazione del Tabella 5 dell'Allegato A alla D.G.R. n.856/2012 (ove si prevede una distanza minima di 200 metri tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili concentrate-centri abitati), in quanto al contrario *“la zona in questione, solo nominalmente qualificata C/1, è caratterizzata dalla presenza di una via pubblica priva di illuminazione, lungo la quale sono situate quattro abitazioni civili e un paio di annessi rustici [...]a notevole distanza le une dalle altre.”* (pag.33 del ricorso), nonché per esser la stessa D.G.R. n.856/2012 intrinsecamente contraddittoria, e per aver la Regione Veneto, in un caso simile, adottato una diversa risoluzione, con ciò manifestando una disparità di trattamento.

Con il sesto motivo la ricorrente si duole della erroneità ed illogicità della motivazione, falsa applicazione di legge per difetto assoluto di attribuzione del potere dell'Amministrazione comunale e provinciale a deliberare sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, nonché violazione dell'art. 12 D.Lgs n.387/2003 e dell'art. 117 della Costituzione, dal momento che *“la normativa statale riserva alle Regioni la competenza a porre divieti sulla locazione degli impianti”* (pag. 38 del ricorso), con la conseguenza che il gravato diniego, basato sull'art. 38 del P.T.C.P., sarebbe illegittimo nella misura in cui *“non ha rilevato il difetto di competenza in capo alla provincia e ai Comuni circa la possibilità di individuare le aree non idonee e porre divieti in materia di impianti di energia rinnovabile”* (pag. 38 del ricorso).

Con il settimo motivo di ricorso viene lamentata l'erroneità della motivazione nella parte in cui attribuisce valore cogente alle norme del P.T.C.P. (in particolare all'art. 38 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), nonché violazione degli articoli 38 e 104 del P.A.T. del Comune di Loria, per non aver la Conferenza di Servizi valutato che l'area oggetto della domanda di autorizzazione ricade in un'area di connessione naturalistica di secondo grado ai sensi dell'art. 38 del P.A.T. e pertanto *“il limite all'edificazione dovrà essere meno forte rispetto alle fasce con protezione di primo grado”* (pag. 45 del ricorso).

Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, laddove l'impianto di biogas (presentato dalla ricorrente) è stato fatto rientrare nella nozione di edificazione ad alto consumo di suolo e fortemente impattante.

Con il nono motivo l'Azienda Agricola Maggiolo Roberta lamenta eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento, laddove la Conferenza di Servizi ha reputato l'impianto presentato dalla odierna ricorrente come *“sperimentale”* in quanto l'impianto *de quo* *“non ha le caratteristiche di un'unità prototipale in relazione alla consolidata tecnologia impiantistica per la digestione anaerobica, ampiamente nota e consolidata”* (pag. 48 del ricorso).

Con il decimo motivo viene denunciata contraddittorietà dell'operato del Comune di Loria, della Provincia di Treviso, dell'Azienda Ulss n.8 Asolo e della Regione Veneto, difetto di motivazione dei pareri espressi dal Comune di Loria, dalla Provincia di Treviso e dall'Azienda Ulss n.8 Asolo in sede di ultima riunione (7 gennaio 2014) conclusiva della Conferenza di Servizi, in quanto l'Ulss n.8 Asolo *“nell'ultima riunione mutava il parere favorevole espresso in precedenza”* (pag. 50 del ricorso), il Comune di Loria evidenziava *“criticità che sono state superate nell'iter procedimentale”* (pag. 51 del ricorso) e la Provincia di Treviso mutava parere modificando il precedente parere favorevole già espresso nella seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 18 settembre 2013.

Con l'undicesimo ed ultimo motivo di ricorso viene lamentata l'invalidità dell'art. 104, comma 4, del P.A.T. del Comune di Loria, approvato il 13 dicembre 2013 e ratificato con D.G.P. n.555 del 23 dicembre 2013, laddove è stato disposto lo stralcio, dall'art. 108 delle Norme Tecniche, dell'inciso che in precedenza ricollegava le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e fortemente impattanti agli *“impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico”*, non ricomprendendo, pertanto, gli impianti di energia rinnovabile tra quelli fortemente impattanti.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti l'Azienda Agricola Maggiolo Roberto ha impugnato la D.G.R. n.367 del 25 marzo 2014 (All. 33 del fascicolo di parte ricorrente), con la quale la Giunta regionale, a seguito della valutazione dell'esito della Conferenza di Servizi, ha rigettato formalmente la domanda di autorizzazione unica presentata dalla odierna ricorrente per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica e di origine aziendale e per la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas.

Con il menzionato ricorso per motivi aggiunti la ricorrente riproponeva esattamente le medesime undici doglianze già

articolate nel ricorso introduttivo e sopra illustrate, con contestuale domanda di risarcimento del danno.

Successivamente, in data 6 aprile 2016, il Comune di Loria, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6/2016 (All. 41 del fascicolo di parte ricorrente), approvava in via definitiva la seconda variante tematica al Piano degli Interventi per la disciplina delle zone agricole, con l'inserimento dell'art. 17/d che, con riguardo alle zone agricole con elevato valore ambientale o paesaggistico (ove ricade l'area di proprietà della odierna ricorrente), prevede, tra l'altro, l'impossibilità di costruire impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano (art. 17/d, comma 3, lett. e) del Piano degli Interventi).

Avverso tale D.C.C. n.6/2016 è insorta l'Azienda Agricola Maggiolo con secondo ricorso per motivi aggiunti articolato in due motivi.

Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti viene denunciata violazione della D.G.R. n.856/2012 nella parte in cui consente agli allevamenti esistenti l'adeguamento tecnologico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), violazione dell'art. 26 del P.A.T., dell'art. 5, lett. 1-ter) D.Lgs n.152/2006, dell'art. 41 D.M. 25.02.2016 n.98624, violazione dell'art. 41 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sproporzionalità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento nei confronti degli allevamenti esistenti, per aver il Comune di Loria, con l'adozione della seconda variante tematica al Piano degli Interventi, precluso in modo irragionevole, immotivato ed indifferenziato, la possibilità di costruire impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano nelle zone agricole con elevato valore ambientale e paesaggistico, ai sensi dell'art. 17/d, comma 3, del Piano degli Interventi (All.43 del fascicolo di parte ricorrente), in tal modo pregiudicando la possibilità di porre in essere le migliori tecnologie disponibili a tutela dell'ambiente, senza operare alcuna distinzione o graduazione tra i vari impianti di energia, in tal modo violando anche l'art. 104 del P.A.T., ove al riguardo non è previsto alcun divieto generale ed indifferenziato.

Con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, oltre a riproporre in via derivata l'undicesimo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, ha lamentato la violazione degli articoli 12, comma 7, e 10 del D.Lgs n.387/2003, violazione del D.M. 10 settembre 2010, violazione delle Direttive n.2001/77/CE e n.2009/78/CE, incompetenza del Comune di Loria nel deliberare in ordine alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, violazione del principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, violazione della D.G.R. 7 agosto 2012 n.88/CR, eccesso di potere per sviamento, per aver il Comune di Loria invaso la competenza della Regione in merito alla localizzazione degli impianti di energia rinnovabile.

Si sono costituite in giudizio, con articolate difese, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso ed il Comune di Loria, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione Veneto, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto avente ad oggetto un atto di natura endoprocedimentale.

Le parti hanno successivamente depositato memorie e relative repliche insistendo nelle relative domande ed eccezioni.

All'udienza del 20 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Veneto, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto avente ad oggetto l'impugnazione di un atto (nota prot. n.020002 del 16 gennaio 2014) avente natura endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesivo, dal momento che con tale nota la Regione Veneto, lungi dal chiudere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso di diniego, ha solo informato la ricorrente in merito all'esito finale della Conferenza di Servizi, con la conseguenza che l'Azienda Agricola Maggiolo Roberto, ai fini della tutela giurisdizionale, avrebbe dovuto attendere l'emanazione del provvedimento finale di diniego (successivamente adottato con D.G.R. n.367/2014 ed impugnato con ricorso per motivi aggiunti).

Il ricorso introduttivo, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Si può ora passare all'esame del ricorso per motivi aggiunti.

Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Si deve infatti considerare che l'unico provvedimento espresso di diniego, adottato a conclusione del procedimento amministrativo, è la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 25 marzo 2014, pubblicata nel B.U.R. n.40 del 15 aprile 2014 (All. 33 del fascicolo di parte ricorrente), emanata quando l'art. 104, comma 4, delle Norme Tecniche del P.A.T. del Comune di Loria era già entrato in vigore (dal 9 febbraio 2014 come affermato dallo stesso ricorrente), con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione del principio del *tempus regit actum*, né alcuna applicazione retroattiva della suddetta norma, essendo rilevante, ai fini che qui interessano, la sola data di adozione del provvedimento finale (D.G.R. n.367/2014), non assumendo al contrario alcun rilievo la precedente data di conclusione della fase istruttoria (che, nel caso di specie, si è svolta attraverso una Conferenza di Servizi), trattandosi della mera conclusione di una fase endoprocedimentale che, come tale, non esplica effetti esterni.

Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti va pertanto respinto.

Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (nota prot. n.02002 del 16 gennaio 2014 – All. 1 del fascicolo di parte ricorrente) non è autonomamente impugnabile in quanto non direttamente lesivo, si osserva comunque che l'odierna ricorrente ha sempre partecipato a tutte le quattro riunioni della Conferenza di Servizi, avendo avuto sempre modo di conoscere tempestivamente le osservazioni e le criticità emerse in tale sede e sollevate dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con la conseguenza che l'Azienda Agricola ricorrente ha sempre visto garantita la possibilità di controdedurre e di replicare "in tempo reale" a tali osservazioni (senza neanche dover attendere l'invio della comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza), così come emerge dalla lettura dei verbali delle sedute e, da ultimo, anche dalla lettura (pagina 7) del verbale della quarta (e conclusiva) riunione del 7 gennaio 2014 (All.12 del fascicolo di parte ricorrente), con la conseguenza che sia la partecipazione al procedimento sia la tutela del contraddittorio (presidiata dall'art. 10-*bis* cit.) sono sempre stata garantite e rispettate nella presente fattispecie.

Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti va pertanto respinto.

Il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.

Non risulta, infatti, superata la prova di resistenza dal momento che il diniego è stato deliberato dalla Conferenza di Servizi all'unanimità (deliberazione contenuta nel verbale del 7 gennaio 2014 – All.12 del fascicolo di parte ricorrente), con la conseguenza che è del tutto irrilevante l'individuazione del peso specifico assegnato al voto di ciascuna Amministrazione partecipante, così come è del tutto ininfluenza la successiva modifica della distribuzione del "peso" di ciascun voto, non potendosi essere comunque alcun cambiamento nell'esito del voto finale (adottato all'unanimità), né la ricorrente dimostra che, nella seduta del 7 gennaio 2014, se fosse stato dato diritto di voto all'A.R.P.A.V. il risultato finale avrebbe potuto essere diverso (il voto della Soprintendenza non poteva essere comunque nuovamente espresso in quanto, come rilevato dallo stesso ricorrente, tale Ente era assente alla riunione conclusiva del 7 gennaio 2014).

Ne risulta l'inammissibilità della doglianza per difetto di interesse dato il mancato superamento della prova di resistenza.

Il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

A prescindere dalle questioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla necessità o meno delle proroghe concesse in sede di Conferenza di Servizi, risulta dirimente la circostanza che la violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione, in virtù del principio della inesauribilità del potere amministrativo, anche in ragione del fatto che il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, non potendosi ricollegare al suo superamento alcuna decadenza (né *sic et simpliciter* alcuna illegittimità del provvedimento per il mero fatto di esser stato tardivamente adottato), ferma restando la possibilità per il privato di agire con il ricorso avverso il silenzio o, sussistendone i presupposti, in via risarcitoria per reagire al silenzio-inadempimento (non sussistente nel presente caso).

Né a diverse conclusioni può condurre la giurisprudenza citata nel ricorso in quanto la natura "perentoria" (in senso chiaramente atecnico) del termine di conclusione del procedimento rileva solo in punto di legittimazione del privato ad agire avverso il silenzio.

Il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti deve essere pertanto respinto.

Il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

In primo luogo occorre rilevare che la D.G.R. n.856/2012 non è stata oggetto di impugnazione (né con il ricorso introduttivo né con il ricorso per motivi aggiunti), con la conseguenza che, nel presente giudizio, rimangono ferme le disposizioni ivi previste.

In secondo luogo l'Allegato A della suddetta D.G.R. n.856/2012 chiaramente precisa, nelle premesse, che: "*per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; [...]*".

Dalla piana lettura di tale definizione normativa emerge, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, che ai fini della classificazione delle residenze civili come "*residenze civili sparse*" o come "*residenze civili concentrate*" (e con le relative ricadute in punto di distanza minima che gli insediamenti zootecnici debbono rispettare) occorre fare riferimento non alla concreta situazione di fatto o all'effettivo numero di immobili o di residenze costruite ed abitate in un determinato momento storico, ma occorre guardare alla vocazione (agricola o residenziale) del terreno ove ricadono tali abitazioni.

Nel presente caso risulta fatto pacifico e non contestato (ammesso dalla stessa ricorrente) che "*l'area posta a sud del sito destinato alla collocazione dell'impianto a biogas, non risulta urbanisticamente qualificata come agricola*" (pag. 40 del ricorso), con la conseguenza che non è possibile, nel presente caso, applicare le distanze minime previste dalla Tabella 4 dell'Allegato A della D.G.R. n.856/2012 (che fa appunto riferimento alle distanze minime tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili sparse) per la dirimente ragione che, venendo in rilievo un'area con destinazione non agricola, le residenze insistenti su tale area non possono essere qualificate come "*residenze civili sparse*" ai sensi e per gli effetti della suddetta D.G.R. n.856/2012, ma debbono essere qualificate invece come "*residenze civili concentrate*", in quanto appunto ricadenti su area a destinazione residenziale (fatto pacifico e non contestato), con necessaria applicazione delle diverse distanze minime previste dalla Tabella 5 dell'Allegato A della D.G.R. n.856/2012.

Né è possibile riferirsi, nel presente giudizio, al concetto di centro abitato contenuto nel Codice della Strada o nelle definizioni ISTAT, in quanto tale nozione si connota di caratteristiche diverse ed eterogenee in funzione delle specifiche

esigenze e finalità tutelate dalle varie normative di settore, non potendo ritenersi che una individuazione di “*centro abitato*” effettuata al fine di regolamentare la circolazione stradale possa spiegare effetti nel ben diverso campo dell’urbanistica.

Da quanto esposto emerge, altresì, l’infondatezza della lamentata disparità di trattamento in quanto, pur a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente non ha dimostrato la analogia fattuale e normativa tra il presente caso e quello asseritamente regolato in modo diverso, la Regione Veneto ha correttamente recepito l’interpretazione della D.G.R. n.856/2012 operata dalla Conferenza di Servizi, né eventuali (e non dimostrate) difformi decisioni rese in passato su casi simili possono di per sé inficiare la correttezza dell’operato nel caso oggetto del presente giudizio.

Il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti pertanto deve essere rigettato.

Infondato è, altresì, il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Infatti in primo luogo la Regione Veneto, in qualità di Amministrazione procedente, ha indetto e partecipato alla Conferenza di Servizi per l’esame della domanda di autorizzazione unica presentata dalla odierna ricorrente, con la conseguenza che il diniego è pienamente imputabile anche alla volontà dell’Amministrazione regionale, contraria all’approvazione del progetto.

In secondo luogo l’art. 22, comma 1, della Legge Regionale n.11/2004 demanda proprio al P.T.C.P. la individuazione e la disciplina dei “*corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le sorgive*” (lett. i), con la conseguenza che occorre fare riferimento alla disciplina regionale generale di assetto del territorio la quale, per quanto qui di interesse, rimanda alle determinazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la tutela dei corridoi ecologici e delle fasce tampone, in relazione alle quali l’art. 38 del PTCP vieta le “*nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti*”.

Né è possibile accedere all’interpretazione offerta dalla ricorrente in quanto si arriverebbe alla non condivisibile conclusione di consentire l’insediamento e la costruzione di strutture di energia rinnovabile (anche se fortemente impattanti) in deroga a tutte le norme, le prescrizioni ed i divieti a tutela di determinate aree del territorio.

Il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere rigettato.

Infondato è anche il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Infatti, in primo luogo, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, le prescrizioni contenute nell’art. 38 del P.T.C.P. hanno natura immediatamente precettiva laddove sono già chiare ed univoche nel vietare (salvo motivate eccezioni) “*nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti*”, con la conseguenza che legittimamente la Conferenza di Servizi, nelle more dell’adozione del Piano degli Interventi del Comune di Loria, ha fatto riferimento al suddetto art. 38 del P.C.T.P. (di natura sovraordinata) per negare la richiesta autorizzazione.

In secondo luogo, seppur l’area in questione ricade, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) del P.A.T. del Comune di Loria, nella area di connessione naturalistica di secondo grado, tuttavia in tali aree di connessione naturalistica (sia di primo sia di secondo grado) l’art. 104, comma 4, del P.A.T. del Comune di Loria prevede comunque che: “*in generale sono da limitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e fortemente impattanti [...]*”.

Pertanto la determinazione negativa assunta dalla Conferenza di Servizi si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente.

Il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti va quindi rigettato.

L’ottavo motivo di ricorso per motivi aggiunti è manifestamente infondato.

Al riguardo non si riscontra affatto l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto lamentato dalla ricorrente in quanto, in primo luogo, a differenza di quanto affermato nel ricorso, occorre precisare che, in linea generale, anche gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ben possono rientrare, per le particolari modalità di costruzione, nella categoria delle “*edificazioni ad alto consumo di suolo e fortemente impattanti*”.

In secondo luogo nel presente caso, tra l’altro, l’impianto da autorizzare coprirebbe un’area di 10.000 mq e vedrebbe la costruzione di tre silos di sette metri di altezza (pag.53 del ricorso per motivi aggiunti), con la conseguenza che la sua qualificazione come “*edificazione ad alto consumo di suolo e fortemente impattante*” non appare manifestamente irragionevole, né si riscontra, in base a quanto dedotto dalla ricorrente, il lamentato travisamento dei presupposti di fatto.

Va di conseguenza rigettato l’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Il nono motivo del ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti la circostanza in ordine alla natura sperimentale (contestata dalla odierna ricorrente) dell’impianto *de quo*, pur essendo stata oggetto di valutazione nel corso della Conferenza di Servizi e pur essendo stata rilevata nella D.G.R. n.367/2014 (che ha formalmente negato l’autorizzazione), non è comunque stata posta quale motivazione del gravato diniego che, al contrario, si fonda su due specifici motivi ostativi: il mancato rispetto della distanza minima tra l’impianto in questione e le residenze civili concentrate di cui all’Allegato A della D.G.R. n.856/2012 ed il divieto posto dall’art. 38 del P.T.C.P. e dall’art. 104 del P.A.T. del Comune di Loria.

Di conseguenza, dal momento che anche un eventuale accoglimento della doglianza in merito alla contestata natura sperimentale dell’impianto non sortirebbe alcun effetto in punto di legittimità del provvedimento impugnato, ne discende la palese carenza di interesse del motivo di ricorso.

Il nono motivo del ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Il decimo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

In primo luogo occorre rilevare, con riguardo alla posizione assunta dal Comune di Loria in sede di Conferenza di Servizi, che nessuna contraddittorietà può essere rilevata nell'agire dell'Ente comunale dal momento che, sin dalla prima riunione della Conferenza di Servizi del 3 giugno 2013, il suddetto Comune aveva precisato che *"il sito d'intervento è classificato dal PTCP e riconfermato dal PAT comunale adottato, come <area di connessione naturalistica>"* (pag. 8 del verbale della riunione del 3 giugno 2013 – All.10 del fascicolo di parte ricorrente).

Se è pur vero che, in quella sede, il riferimento all'area di connessione naturalistica era preordinato alla regolazione dell'altezza massima degli edifici, è anche vero che, sin da quella data, era possibile notare l'attenzione posta dal Comune in ordine al rispetto delle prescrizioni poste sia dal PTCP sia dal PAT per tale tipologia di aree di connessione naturalistica, attenzione successivamente focalizzata, nel corso delle successive riunioni della Conferenza di Servizi, sul divieto di edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti, con ciò venendo meno il lamentato profilo di contraddittorietà nell'agire del Comune di Loria.

Con riferimento al comportamento dalla Provincia di Treviso è sufficiente evidenziare, come anche dedotto e dimostrato dalla stessa Provincia (nota prot. n.130209 del 4 dicembre 2013 – All. 2 del fascicolo della Provincia di Treviso), che l'Ente provinciale non ha mutato il precedente parere favorevole già espresso in ordine all'elettrodotto ed alla pianificazione territoriale provinciale, esprimendo il parere negativo unicamente su aspetti di criticità ambientale ricollegati alla paventata natura sperimentale dell'impianto (circostanza che comunque, come sopra già illustrato, non è stata poi ripresa in sede di adozione del provvedimento di rigetto, basato su motivi ostativi che non riguardano la sperimentabilità dell'impianto *de quo*), con la conseguenza che non è possibile ravvisare alcuna contraddittorietà nel comportamento tenuto dall'Amministrazione provinciale.

Con riguardo, infine, all'agire della Azienda Ulss n.8 Asolo, non si ravvisa alcuna contraddittorietà né alcun difetto di motivazione del voto negativo, motivato dal rappresentante dell'Azienda sanitaria anche con riferimento al principio di precauzione (pagina 9 del verbale della riunione del 7 gennaio 2014 – All.12 del fascicolo di parte ricorrente); inoltre anche un eventuale accoglimento della doglianza unicamente con riguardo al voto negativo espresso dalla sola Azienda Ulss (voto con peso del 17%) non sortirebbe alcun effetto utile, rimanendo ferma la deliberazione negativa della Conferenza di Servizi.

Il decimo motivo del ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere rigettato.

Inammissibile è, infine, l'undicesimo ed ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti, non potendo il sindacato del Giudice Amministrativo, in virtù del principio della separazione dei poteri, estendersi fino al punto di vagliare la legittimità dello stralcio, in sede di approvazione definitiva del P.A.T., di un comma (di maggior favore per l'odierno ricorso) precedentemente in vigore, rientrando tali scelte nel campo del merito amministrativo (e finanche della discrezionalità politica) dell'Ente locale, come tali sottratte al sindacato giurisdizionale.

L'undicesimo motivo del ricorso per motivi aggiunti deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

In definitiva il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato, con conseguente infondatezza, altresì, della domanda risarcitoria.

E' possibile ora esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti.

In via necessariamente preliminare deve essere esaminato il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto concernente la lamentata incompetenza del Comune di Loria *in subiecta materia*, per esser competente la Regione Veneto.

Il motivo è fondato.

Sussiste, infatti, il lamentato difetto di competenza del Comune di Loria in ordine alla individuazione, in linea generale ed astratta e mediante strumenti di pianificazione urbanistica efficaci *erga omnes*, delle aree ove non è possibile costruire ed installare impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano, stante il chiaro disposto di cui all'art. 12, comma 10, D.Lgs n.387/2003 ove si prevede che, in attuazione delle Linee Guida (approvate con D.M. 12 settembre 2010 ed aventi efficacia sussidiaria in caso di mancato tempestivo adeguamento della normativa regionale) *"le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"*.

E' quindi demandata alla competenza della Regione non solo l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano, ma è anche demandata alla Regione l'indicazione delle *"specifiche tipologie di impianti"* oggetto delle limitazioni *de quibus*.

Con l'Allegato A alla Deliberazione n.88/CR del 7 agosto 2012, la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione del paragrafo 17 delle suddette Linee Guida approvate con D.M. 12 settembre 2010, ha individuato le aree ed i siti non idonei alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano ove, come correttamente argomentato dalla ricorrente (pag.21 del secondo ricorso per motivi aggiunti), non si ritrova la generale ed indifferenziata preclusione per l'installazione degli impianti in questione, preclusione invece prevista *a propri* ed in modo indifferenziato dall'art.17/d, comma 3, lett. e) del Piano degli Interventi del Comune di Loria.

In tal modo il Comune di Loria, nel prevedere una preclusione generale non contemplata dalla normativa regionale, non solo ha violato la fonte sovraordinata (costituita dalla D.G.R. n.88/CR del 7 agosto 2012), ma più radicalmente ha invaso

lo spazio di competenza riservato alla Regione, ai sensi dell'art. 12, comma 10, D.Lgs n.387/2003, in ordine alla individuazione delle aree non idonee per la costruzione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Pertanto il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e deve essere, pertanto, annullata la lett. e) del comma 3 dell'art. 17/d del Piano degli Interventi del Comune di Loria, con assorbimento degli ulteriori motivi.

In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato, il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti esposti, con conseguente annullamento della lettera e) del comma 3 dell'art. 17/d del Piano degli Interventi del Comune di Loria, assorbiti gli ulteriori motivi dedotti nel secondo ricorso per motivi aggiunti.

Data la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

*(Omissis)*